REGOLAMENTO ELETTORALE

PARTE 1

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (ART. 14 dello statuto)

1) La determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea di cui all'art. art. 14, comma 1 dello statuto non può avvenire in occasione di un'Assemblea elettiva.
2) Le candidature alla carica di consigliere dovranno essere espresse dai soci diretti ed inviate in forma scritta (raccomandata a mano e/o PEC) alla segreteria di Vol.To con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di prima convocazione dell'Assemblea elettiva.
3) Per la validità delle candidature è necessario allegare:
    - delibera, adeguatamente sottoscritta, dell'organo competente dell'ente socio diretto relativa alla candidatura del soggetto;
    - curriculum vitae del candidato e scheda di presentazione della candidatura redatti secondo i modelli predisposti da Vol.To;
    - autocertificazione relativa ai requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità e indipendenza previsti all'art. 12 dello statuto.
4) Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associate, ogni socio diretto può proporre la candidatura di un solo candidato che deve appartenere alla compagine associativa dell'ente proponente o di uno dei soci indiretti ad esso aderenti.
5) I candidati devono formalmente accettare la candidatura prima di essere inseriti nella lista elettorale.
6) La direzione di Vol.To verifica la validità formale delle candidature presentate ai sensi dello statuto e del presente regolamento.
7) Con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di prima convocazione dell'Assemblea elettiva sarà data comunicazione dell'elenco delle candidature valide tramite il sito web dell'Associazione. In particolare per ciascuna candidatura valida ricevuta si darà evidenza di:
    - nome e cognome della persona candidata;
    - curriculum vitae della persona candidata;
    - denominazione dell'ente socio diretto che ha presentato la candidatura con indicazione della relativa tipologia di ETS ai fini di quanto previsto dall'art. 14 dello statuto.
8) Il Presidente dell'Assemblea elettiva provvede alla costituzione di un seggio elettorale costituito da 3 persone, diverse dai candidati, (una con funzioni di Presidente e due scrutatori) che è supportato dal personale di Vol.To per l'espletamento delle funzioni elettorali.
9) Ogni Associazione potrà dare la preferenza fino al massimo del 50% del numero dei componenti del Consiglio Direttivo determinato dall'Assemblea, arrotondato all'unità superiore. Le

eventuali preferenze espresse in eccesso sono considerate nulle.

10) La scheda, contenente l'indicazione della votazione cui si riferisce, prevede un numero di spazi predefinito, pari a quello indicato al precedente punto 9, per l'espressione delle preferenze. Uno o più di tali spazi potranno essere utilizzati per l'espressione delle preferenze mediante indicazione del cognome del candidato prescelto. Nel caso in cui siano presenti più candidati aventi lo stesso cognome, il votante dovrà indicare anche il nome di quello/i prescelto/i, pena la nullità della preferenza espressa. Verranno, inoltre, ritenute nulle tutte le preferenze espresse in modo tale da non consentire l'identificazione del candidato prescelto.
    Ai fini dell'applicazione della ponderazione dei voti tra i soci diretti, di cui all'art. 13 dello statuto, le schede elettorali avranno colore diverso per le OdV e gli altri ETS diversi dalle OdV.
11) Per il conteggio delle preferenze ricevute da ciascun candidato si applicano le regole di voto di cui all'art. 13 dello statuto.
12) Qualora nella compilazione della graduatoria si riscontri una eventuale parità di preferenze tra candidati, sarà posto in posizione superiore il candidato di minore età anagrafica; qualora non fosse possibile dirimere l'eventuale parità si procederà per estrazione, di cui verrà data immediatamente comunicazione all'Assemblea.
13) Al fine di procedere con l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello statuto si applicano alla graduatoria le seguenti regole nell'ordine in cui sono riportate:
    - in primo luogo si assegna almeno la metà più uno (con arrotondamento all'unità superiore) dei seggi ai candidati proposti dai soci diretti OdV che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze;
    - successivamente si assegnano i restanti seggi, fino al completamento del Consiglio Direttivo, mediante scorrimento della graduatoria.
14) Al termine delle operazioni di scrutinio ed attribuzione dei seggi, il Presidente di seggio elettorale dà lettura della graduatoria definitiva e procede alla proclamazione degli eletti che sono nominati componenti del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea ai sensi dell'Art. 13, comma 5 lett. a) dello statuto.
15) Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale.
16) La graduatoria mantiene la propria validità per tutto il periodo intercorrente fino alla successiva Assemblea elettiva e viene utilizzata in caso di morte, revoca, decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo per procedere alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 14 comma 14 dello statuto.

PARTE 2

ELEZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO (ART. 17 dello statuto)

1) Nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti fra le categorie di soggetti di cui

all’art. 2397, comma secondo, del Codice Civile; tale organo assume anche la funzione di Revisore legale dei conti ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e, in tal caso, esso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro (Art. 17, c. 1 dello statuto).

2) Qualora Vol.To. sia accreditata come Centro di Servizio, l’Organo di Controllo è in ogni caso obbligatorio e un suo componente, con funzioni di Presidente, deve essere nominato dall’OTC Piemonte e Valle d’Aosta. Tale soggetto deve essere nominato tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo Settore (Art. 17, comma 5 dello statuto).
3) Le candidature alla carica di componente dell’Organo di Controllo dovranno essere espresse dai soci diretti ed inviate in forma scritta (raccomandata a mano e/o PEC) alla segreteria di Vol.To con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di prima convocazione dell’Assemblea elettiva.
4) Per la validità delle candidature è necessario allegare:
    - delibera, adeguatamente sottoscritta, dell’organo competente dell’ente socio diretto relativa alla candidatura del soggetto;
    - curriculum vitae del candidato e scheda di presentazione della candidatura redatti secondo i modelli predisposti da Vol.To;
    - autocertificazione relativa ai:
        - requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità e indipendenza previsti all’art. 12 dello statuto;
        - requisiti previsti dall’art. 17 dello statuto.
5) Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell’ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associate, ogni socio diretto può proporre la candidatura di un solo candidato.
6) I candidati devono formalmente accettare la candidatura prima di essere inseriti nella lista elettorale.
7) La direzione di Vol.To verifica la validità formale delle candidature presentate ai sensi dello statuto e del presente regolamento.
8) Con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di prima convocazione dell’Assemblea elettiva sarà data comunicazione dell’elenco delle candidature valide tramite il sito web dell’Associazione. In particolare per ciascuna candidatura valida ricevuta si darà evidenza di:
    - nome e cognome della persona candidata;
    - curriculum vitae della persona candidata;
    - denominazione dell’ente socio diretto che ha presentato la candidatura con indicazione della relativa tipologia di ETS.
9) Il Presidente dell’Assemblea elettiva provvede alla costituzione di un seggio elettorale costituito da 3 persone, diverse dai candidati, (una con funzioni di Presidente e due scrutatori) che è supportato dal personale di Vol.To per l’espletamento delle funzioni elettorali.
10) Ogni Associazione potrà dare la preferenza:

- da uno a tre candidati se sussistono le condizioni di cui all’art. 17, c. 1 dello statuto. Le eventuali preferenze espresse in eccesso sono considerate nulle.
- da uno a due candidati se sussistono le condizioni di cui all’art. 17, c. 5 dello statuto. Le eventuali preferenze espresse in eccesso sono considerate nulle.

11) La scheda, contenente l’indicazione della votazione cui si riferisce, prevede un numero di spazi predefinito, pari a quello indicato al precedente punto 10, per l’espressione delle preferenze. Uno o più di tali spazi potranno essere utilizzati per l’espressione delle preferenze mediante indicazione del cognome del candidato prescelto. Nel caso in cui siano presenti più candidati aventi lo stesso cognome, il votante dovrà indicare anche il nome di quello/i prescelto/i, pena la nullità della preferenza espressa. Verranno, inoltre, ritenute nulle tutte le preferenze espresse in modo tale da non consentire l’identificazione del candidato prescelto.
    Ai fini dell’applicazione della ponderazione dei voti tra i soci diretti, di cui all’art. 13 dello statuto, le schede elettorali avranno colore diverso per le OdV e gli altri ETS diversi dalle OdV.
12) Per il conteggio delle preferenze ricevute da ciascun candidato si applicano le regole di voto di cui all’art. 13 dello statuto.
13) Qualora nella compilazione della graduatoria si riscontri una eventuale parità di preferenze tra candidati, sarà posto in posizione superiore il candidato di minore età anagrafica; qualora non fosse possibile dirimere l’eventuale parità si procederà per estrazione, di cui verrà data immediatamente comunicazione all’Assemblea.
14) Al fine di procedere con l’attribuzione dei seggi ai sensi dell’art. 17 dello statuto la graduatoria è redatta in ordine decrescente sulla base delle preferenze ricevute dai candidati.
15) Al termine delle operazioni di scrutinio ed attribuzione dei seggi, il Presidente di seggio elettorale dà lettura della graduatoria definitiva e procede alla proclamazione degli eletti che sono nominati componenti dell’Organo di Controllo da parte dell’Assemblea ai sensi dell’Art. 13, comma 5 lett. a) dello statuto.
16) Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale.
17) In caso di morte, revoca, decadenza o dimissioni di un componente eletto, l’Assemblea delibera in relazione all’iter procedimentale per la sua sostituzione.